COPIA DELIBERAZIONE

REG. N. 37

OGGETTO: **Costituzione società consortile per azioni, denominata società per regolamentazione del servizio di gestione rifiuti ATO 5 Caltanissetta Provincia Nord Approvazione Statuto e Atto Costitutivo – Autorizzazione al legale rappresentante dell'En alla sottoscrizione – Non approvata.**

COMUNE DI MUSSOMELI

Provincia Regionale di Caltanissetta

CONSIGLIO COMUNALE

L'anno duemiladodici il giorno sei del mese di agosto alle ore 18.55, in Mussomeli nella sala delle adunanze consiliari del Palazzo Municipale, giusta determinazione del Presidente del Consiglio ed a seguito di appositi inviti, si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta ordinaria.

Presenti all'appello i consiglieri:

1) Morreale Antonino
2) Mistretta Pasquale
3) Nigrelli Salvatore
4) Nigrelli Vincenzo
5) Guadagnino Enzo
6) Bullaro Francesco
7) Geraci Gianni
8) Rizzo Giuseppe
9) Piparo Giovanni
10) Diliberto Salvatore
11) Alessi Angelo
12) Navarra Totuccio Angelo
13) Blandino Domenico Angelo
14) Mancuso Giuseppe
15) Mantio Salvatore

Assenti i consiglieri D'Amico Mario Totuccio, Curiale Leonardo, Capodici Salvatore, Munì Vincenzo e Montagnino Salvatore Domenico.

Il Presidente del Consiglio F.F. Sig. Morreale Antonino, in assenza del Presidente del Consiglio D'Amico Mario Totuccio e del Vice Presidente Leonardo Curiale, con la partecipazione del Segretario Generale F.F. del Comune D.ssa Cordaro Antonina, constatato il numero legale dei presenti, dichiara aperta la seduta.

OMISSIS

Il Presidente comunica che è ora all'esame del Consiglio Comunale l'argomento in oggetto.

Premesso che:
l’articolo 201 comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 prevede che le regioni disciplinino le forme e i modi della cooperazione tra gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale, prevedendo che gli stessi costituiscano le Autorità d'ambito di cui al successivo comma 2, alle quali è demandata, nel rispetto del principio di coordinamento con le competenze delle altre amministrazioni pubbliche, l'organizzazione, l'affidamento e il controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti;

l’articolo 201 comma 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 individua l'Autorità d'ambito quale struttura dotata di personalità giuridica costituita in ciascun ambito territoriale ottimale delimitato dalla competente regione, alla quale gli enti locali partecipano obbligatoriamente ed alla quale è trasferito l'esercizio delle loro competenze in materia di gestione integrata dei rifiuti;

la legge regionale 8 aprile 2010 n. 9 ha dettato la disciplina di riforma in Sicilia della gestione integrata dei rifiuti nonché della messa in sicurezza, della bonifica, del ripristino ambientale dei siti inquinati, nel rispetto della salvaguardia e tutela della salute pubblica, dei valori naturali, ambientali e paesaggistici, in maniera coordinata con le disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, e in attuazione delle direttive comunitarie in materia di rifiuti;

la legge regionale 8 aprile 2010 n. 9, in particolare l'articolo 5 comma 1, sulla base delle esigenze di efficacia, efficienza ed economicità di cui all’articolo 200 comma 1 lettera f) del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, ed in attuazione dei principi di coordinamento della finanza pubblica di cui ai commi 33 e 38 dell’articolo 2 della legge 24 dicembre 2007 n. 244, nonché al fine di consentire il sollecito avvio dell’assetto organizzativo derivante dall’applicazione della legge regionale sopra citata, ha riconfermato gli Ambiti territoriali ottimali (A.T.O.) costituiti in applicazione dell’articolo 45 della legge regionale 8 febbraio 2007 n. 2, quali identificati nel decreto presidenziale 20 maggio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana 6 giugno 2008, n. 25;

tale disciplina è stata integrata, nella parte relativa agli ambiti territoriali ottimali, dall’articolo 11 comma 66 della legge regionale 9 maggio 2012 n.26, il quale, integrando l'articolo 5, comma 2, della legge regionale 8 aprile 2010 n. 9, ha attribuito alla Regione la possibilità di modificare la rigida delimitazione territoriale di cui al citato articolo 5 della legge regionale 8 aprile 2010 n. 9, attraverso l'utilizzo della facoltà di cui al terzo periodo dell’articolo 3 bis del decreto legge 13 agosto 2011 n. 138, introdotto dall’articolo 25, comma 1 lett. a) del decreto legge 24 gennaio 2012 n. 1 convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27;

nell'esercizio di tale facoltà la Regione Siciliana, a conclusione del procedimento di cui all'articolo 5, comma 2 bis, della legge regionale 8 aprile 2010 n. 9, come introdotto dall'articolo 11, comma 67, della legge regionale 9 maggio 2012 n. 26, ha approvato con Decreto Presidenziale n. 531 del 4 luglio 2012 il Piano con il quale sono stati individuati ulteriori otto Ambiti territoriali ottimali di dimensione diversa da quella provinciale, pubblicato nella G.U.R.S. Parte I n. 27 del 6 luglio 2012;

ai sensi della succitata complessiva delimitazione questo Ente appartiene all'A.T.O. n. 5 denominato "Caltanissetta Provincia Nord";

all'interno di ciascun ambito territoriale, ai sensi della legge regionale 8 aprile 2010 n. 9, il servizio di gestione integrata dei rifiuti è organizzato, affidato e disciplinato, sulla base di un piano d'ambito, da una società consortile di capitali, denominata 'Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti"

l'articolo 6, comma 1, della legge regionale 8 aprile 2010 n. 9, in particolare, stabilisce che per l'esercizio delle funzioni di gestione integrata dei rifiuti, la provincia ed i comuni ricompresi in ciascun ambito territoriale ottimale devono costituire, per ogni A.T.O., la citata Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti;

con decreto n. 325 del 22.03.2011 dell'Assessore regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità, ai sensi dell'articolo 7 comma 1 della legge regionale 8 aprile 2010 n. 9 sono stati adottati gli schemi tipo di statuto e atto costitutivo della costituenda Società consortile per azioni per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti;

con nota prot. n. 13345 del 23.03.2011 dell'Assessorato regionale dell'Energia e dei Servizi di pubblica utilità, ai sensi dell'articolo 7 comma 1 della legge regionale 8 aprile 2010 n. 9, per il tramite della Provincia regionale, ha trasmesso a questo Ente gli schemi tipo di statuto e atto costitutivo della costituenda Società consortile per azioni per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti evidenziando nella stessa nota la necessità di deliberare nelle assemblee consiliari, entro i termini di legge, l'adesione alla nuova Società;

con nota prot. n. 191/GAB del 10.07.2012, l'Assessorato regionale dell'Energia e dei Servizi di pubblica utilità, non avendo questo Ente provveduto a porre in essere il superiore adempimento, ha diffidato nuovamente l'Ente ad approvare, in assise consiliare, l'adesione alla nuova Società per il bacino di appartenenza nonché il relativo statuto e atto costitutivo, assegnando a tal fine, esclusivamente in ossequio al principio di leale collaborazione, essendo già abbondantemente spirati i termini di legge, l'ulteriore termine di giorni 30 (trenta), decorrente dalla pubblicazione nella G.U.R.S. del Decreto Presidenziale n. 531 del 4 luglio 2012 approvativo del Piano di individuazione dei bacini territoriali di dimensione diversa da quella provinciale;

Considerato che:
ai sensi delle disposizioni di legge sopra citate la partecipazione degli Enti territoriali ricadenti in ciascun A.T.O. alla relativa Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti è obbligatoria;

l'attualità dei citati obblighi, così come evidenziato anche nella circolare n.1 del 16 maggio 2012 dell'Assessorato regionale dell'Energia e dei Servizi di pubblica utilità, pubblicata nella G.U.R.S. Parte I n.20 del 18 maggio 2012, è stata confermata dalle novelle introdotte in materia dal legislatore regionale con la legge 9 maggio 2012 n. 26, dalle quali si evince chiaramente la volontà di superare definitivamente il vecchio modello di gestione del ciclo integrato dei rifiuti in Sicilia e dare immediata attuazione al sistema di organizzazione governato dalle S.R.R.;

per effetto delle previsioni del comma 64 dell'articolo 11 della legge regionale 9 maggio 2012 n.26, dal 1 ottobre 2012, cessa qualsiasi competenza dei Consorzi e delle Società d'ambito in liquidazione a compiere atti di gestione, riservata espressamente, da quella data, alle S.R.R.;

per le citate considerazioni nonché al fine di garantire che la transizione verso il nuovo modello di gestione del ciclo integrato dei rifiuti avvenga in Sicilia senza alcuna soluzione di continuità, anche per prevenire i rischi di una crisi socio economico ambientale che certamente scaturirebbe dalla interruzione del servizio, la deliberazione di adesione alla Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti riveste i caratteri della indifferibilità e dell'urgenza;

il carattere obbligatorio della partecipazione degli Enti territoriali ricadenti in ciascun A.T.O. alla suddetta forma di cooperazione, la natura della forma di cooperazione, nonché la natura del servizio che dovrà gestire non fanno soggiacere la Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti al divieto di cui al comma 27 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007 n. 244 e successive modifiche e integrazioni; né le Amministrazioni locali al divieto di cui al comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 16 dicembre 2008 n. 22;

il capitale della Società è stato determinato in €. 120.000,00 di cui il 95 per cento è riservato ai comuni, con quote calcolate sulla base della popolazione residente in ciascun comune, quale risulta dai dati dell'ultimo censimento generale della popolazione, mentre il restante 5 per cento costituisce la quota di capitale della provincia regionale appartenente all'A.T.O.;

alla luce dei superiori criteri e dei dati a conoscenza dell'Ufficio, la quota di capitale spettante a questo Ente territoriale è pari ad €. 10.019,45 (diconsi euro diecimiladiciannove/45), mentre le quote per spese derivanti dalla partecipazione alla formazione societaria (spese notarili) è pari ad €. 840,48 (diconsi euro ottocentoquaranta/48) circa;

lo schema-tipo di Statuto della Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti in aderenza al dettato normativo, tra l'altro, prevede che:
alla società consortile non possono partecipare altri soggetti pubblici o privati;
la durata della società consortile è fissata al 31 dicembre 2030 e potrà essere prorogata con apposita delibera assembleare;
gli organi della società consortile sono individuati ed eletti fra i soci secondo la disciplina prevista al riguardo per le società stesse dal codice civile e che le relative funzioni sono svolte a titolo gratuito;
nelle votazioni dell'assemblea dei sindaci ogni comune ha diritto ad un voto ogni diecimila abitanti e per frazioni oltre cinquemila, fino a un massimo di voti pari al 30 per cento dei voti totali, calcolati sulla base della popolazione residente, e che i comuni con popolazione inferiore a diecimila abitanti hanno in ogni caso diritto a un voto;
il patrimonio della società consortile comprende un fondo di dotazione, nonché gli eventuali conferimenti effettuati dagli enti locali consorziati e le acquisizioni già realizzate o da realizzare dagli enti consorziati con fondi nazionali, regionali o comunitari, relative al servizio di gestione integrata dei rifiuti.

Visti:
gli schemi tipo di statuto e atto costitutivo delle costituende Società consortile per azioni per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti adottati con decreto n. 325 del 22.03.2011 dell'Assessore regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge regionale 8 aprile 2010 n. 9, che si allegano alla presente proposta di deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.

Ritenuto:
costituire assieme agli altri Enti territoriali ricompresi nell'A.T.O. n. 5 denominato "Caltanissetta Provincia Nord" o che vi saranno ricompresi nelle ipotesi di cui all'articolo 5, comma 3, della legge regionale 8 aprile 2010 n. 9, una società consortile per azioni, denominata Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti A.T.O. n. 5 "Caltanissetta Provincia Nord" per l'esercizio delle funzioni affidate alla società stessa in materia di gestione integrata dei rifiuti dalla legge regionale medesima;

approvare l'atto costitutivo della Società consortile per azioni denominata Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti A.T.O n. 5 denominato "Caltanissetta Provincia Nord" che consta di n. 11 (undici) articoli che si allega alla presente sotto la lettera A) per farne parte integrante e sostanziale;

approvare lo statuto della società consortile per azioni denominata Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti A.T.O. n. 5 denominato "Caltanissetta Provincia Nord" che consta di n. 31 (trentuno) articoli che si allega alla presente sotto la lettera B) per farne parte integrante e sostanziale;

autorizzare il legale rappresentante dell'Ente di procedere alla stipula dell'atto costitutivo e alla sottoscrizione delle quote sociali dell'Ente, dando mandato di apportare eventuali modifiche allo Statuto purché di carattere non sostanziale che si dovessero rendere necessarie innanzi al Notaio;

Visti:
il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni;
la legge regionale 8 aprile 2010 n.9 e successive modifiche ed integrazioni;
la legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 e successive modifiche ed integrazioni e riconosciuta la competenza dell'organo consiliare a deliberare sulla presente proposta;
il proprio Statuto;
i commi 27 e 28 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007 n. 244 e successive modifiche e integrazioni;
dato atto che il presente atto è redatto sulla base degli schemi tipo adottati con decreto n. 325 del 22.03.2011 dell'Assessorato regionale dell'energia, trasmessi con nota prot. 13345 del 23.03.2011 per il tramite della Provincia regionale;
dato atto che il complessivo ammontare di €. 10.859,93 (diconsi euro diecimilaottocentocinquantanove/93) comprensivo di liquidazione e pagamento delle spese notarili nonché della quota di partecipazione societaria dell'Ente è stato determinato sulla base della popolazione residente e degli dati a conoscenza dell'Ufficio;
dato atto che sono stati acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e del responsabile del servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile ai sensi del punto 1) della lettera i) del comma 1 dell'articolo 1 della legge

regionale 11 dicembre 1991, n. 48 come introdotto dall'articolo 12 della legge regionale 30/2000.

Propone di deliberare

per le motivazioni di cui in premessa, e ai sensi dell'articolo 6 comma 1 della legge regionale 8 aprile 2010 n. 9, di costituire assieme agli altri Enti territoriali ricompresi nell'A.T.O. 5 denominato "Caltanissetta Provincia Nord" o che vi saranno ricompresi nelle ipotesi di cui all'articolo 5 comma 3 della legge regionale 8 aprile 2010 n.9, una società consortile per azioni, denominata Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti A.T.O. n. 5 denominato "Caltanissetta Provincia Nord" per l'esercizio delle funzioni affidate alla società stessa in materia di gestione integrata dei rifiuti dalla legge regionale medesima;

di approvare l'atto costitutivo della Società consortile per azioni denominata Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti A.T.O. 5 denominato "Caltanissetta Provincia Nord" che consta di n. 11 (undici) articoli che si allega alla presente sotto la lettera A) per farne parte integrante e sostanziale;

di approvare lo statuto della società consortile per azioni denominata Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti A.T.O. 5 denominato "Caltanissetta Provincia Nord" che consta di n. 31 (trentuno) articoli che si allega alla presente sotto la lettera B) per farne parte integrante e sostanziale;

di autorizzare il legale rappresentante dell'Ente di procedere alla stipula dell'atto costitutivo e alla sottoscrizione delle quote sociali dell'Ente, dandogli mandato di apportare eventuali modifiche allo Statuto purché di carattere non sostanziale che si dovessero rendere necessarie innanzi al Notaio;

di dare atto che anche successivamente all'adozione del presente atto questa Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere passaggio ad un diverso A.T.O. nelle ipotesi e secondo le modalità di cui all'articolo 5 comma 3 della legge regionale 8 aprile 2010 n. 9;

di dare mandato al responsabile del servizio interessato di adottare tutti gli atti di gestione di competenza consequenziali al presente atto e strumentali alla costituzione della "Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti A.T.O. 5 denominato "Caltanissetta Provincia Nord" ivi compresa la liquidazione e il pagamento delle spese notarili e della quota di partecipazione societaria dell'Ente per l'importo complessivo di €. 10.859,93 (diconsi euro diecimilaottocentocinquantanove/93), nonché del relativo acconto ai fini del deposito presso un istituto di credito del 25 % dei conferimenti in denaro propedeutici alla stipula dell'atto;

di dare atto che le superiori spese, quantificate dall'Ente, e ammontanti a €. 10.859,93 (diconsi euro diecimilaottocentocinquantanove/93), derivanti da obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge e la cui mancata assunzione determinerebbe danni anche patrimoniali certi e gravi all'Ente, trovano copertura come segue _____ nel redigendo bilancio d'esercizio anno 2012;

di trasmettere la presente deliberazione al responsabile del servizio interessato, per gli adempimenti consequenziali, all'organo di revisione contabile dell'Ente, all'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità - Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti, alla Provincia regionale per gli adempimenti di cui all'articolo 7 comma 2 della legge regionale 8 aprile 2010 n. 9, e alla competente Corte dei Conti ai sensi dall'articolo 3 comma 28 della legge 244/2007 e successive modifiche e integrazioni;

di dare all'atto immediata eseguibilità.

*****

Preliminarmente viene consegnato al Presidente un documento a firma di tutti i consiglieri presenti di cui viene data lettura e che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la superiore proposta di deliberazione;
VISTO l'allegato documento firmato da tutti i consiglieri presenti;
VISTO il parere richiesto ai sensi dell'art. 53, della legge n. 142/1990, recepita con L.R. n. 48/1991, modificato dall'art. 12 della L.R. 23.12.2000, n. 30, del Responsabile dell'Area Lavori Pubblici, Manutenzione e Patrimonio, responsabile del servizio interessato che così si è espresso: "favorevole";
VISTO il parere favorevole reso dai Revisori dei conti in data 6 agosto 2012 prot. n. 17653;
Effettuata la votazione il cui esito, il Presidente, assistito dagli scrutatori, così accerta e proclama:

CONSIGLIERI PRESENTI	**N. 15** e cioè: 1) Morreale Antonino 2) Mistretta Pasquale 3) Nigrelli Salvatore 4) Nigrelli Vincenzo 5) Guadagnino Enzo 6) Bullaro Francesco 7) Geraci Gianni 8) Rizzo Giuseppe 9) Piparo Giovanni 10) Diliberto Salvatore 11) Alessi Angelo 12) Navarra Totuccio Angelo 13) Blandino Domenico 14) Mancuso Giuseppe 15)Mantio Salvatore
CONSIGLIERI VOTANTI	N. **15**
VOTI CONTRARI	N. **15**

DELIBERA

Non approvare la superiore proposta redatta dall'Ufficio Lavori Pubblici.